

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244

RELAZIONE TECNICA

In **premessa** alla presente Relazione Tecnica, si rappresenta che essa, al fine di assicurare i più elevati possibili livelli di trasparenza, leggibilità e comprensibilità, contiene il *massimo consentito* delle informazioni su *ordinamento, consistenza, livelli ordinativi, dislocazione anche geografica delle strutture, Comandi, Reparti, impianti di comunicazione, sistemi e dotazioni delle Forze armate*, la cui completa, ovvero indiscriminata diffusione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 8 aprile 2008, recante *Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90), sarebbe, invece, idonea a recare un *danno grave* alla preparazione e alla difesa militare quale *supremo interesse dello Stato*. Al riguardo, tuttavia, onde consentire alle Amministrazioni concertanti ogni eventuale ulteriore approfondimento, si segnala la disponibilità della Difesa, nel rispetto della normativa vigente, a far prendere visione della documentazione *classificata* disponibile ai dirigenti preposti che ne rappresentassero la necessità, ai fini del prosieguo dell'*iter* approvativo del presente provvedimento.

Il complesso dei provvedimenti ordinativi di soppressione e di riorganizzazione, riportati nelle lettere *a)* e *b)*, dei commi 1, degli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, unitamente agli altri provvedimenti ordinativi di soppressione o di riorganizzazione di strutture non direttamente disciplinati nel COM o nel TUOM e a quelli ad essi consequenziali adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa dai Capi di stato maggiore di Forza armata, richiamati dai commi 2 dei citati articoli e puntualmente indicati nelle **Tablelle 3, 4, 5 e 6** allegate alla Relazione illustrativa, consentono al **2018** [tenuto presente che solo 4 provvedimenti di riorganizzazione (su **368** complessivi) sono pianificati per il **2019**], di conseguire una contrazione strutturale complessiva nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle FA **pari al 31,52%**, nel pieno rispetto, dunque, del limite **minimo** (... non inferiore al 30%) prescritto dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

In particolare, nella sotto riportata **Tabella A**, ai fini di una maggiore chiarezza, viene schematizzato, con **evidenza** della disaggregazione per Forza armata e tipologia di provvedimento (DM ai sensi dell'articolo 10, comma 3 o determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore), l'intero

programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare.

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	36	49	46	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	8	33
TOT 1	46	120	81	121
TOT 2	166		202	
TOT 3	368			

Nella sottostante **Tabella B**, invece, il programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare viene illustrato, pur mantenendo la disaggregazione per tipologia di provvedimento attuativo, indicandone l'incidenza per ogni singolo anno di pianificata attuazione.

P R O V V E D I M E N T I	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOT
		DM	CSM	DM	CSM	
	2013	17	35	53	50	155
	2014	9	12	10	24	55
	2015	2	8	9	36	55
	2016	3	7	1	8	19
	2017	0	0	0	0	0
	2018	15	5	8	2	30
	2019	0	3	0	1	4
	2020	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0

	2023	0	0	0	0	0
	2024	0	50	0	0	50
		46	120	81	121	368

Con riguardo al conseguimento della contrazione strutturale complessiva del **31,52%** all'esito dell'attuazione di tutti i provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) pianificati e inseriti nel programma di revisione strutturale dello strumento, occorre precisare che la indicata percentuale è il risultato di un procedimento matematico che considera differenti *coefficienti di pesatura* di ciascun comando, ente, ovvero, struttura organizzativa, oggetto di provvedimenti di riorganizzazione inclusi nel programma stesso; coefficienti, attribuiti in funzione della tipologia di provvedimento (soppressione o riconfigurazione), del livello ordinativo (dal Corpo d'Armata al piccolo comando retto da maresciallo) e, quando si verifica, della correlata eventualità di liberazione di immobili ovvero di interi sedimi.

Tale *metodologia* si è resa necessaria per evitare di attribuire lo stesso valore (che ove non adeguatamente corretto sarebbe stato "1") sia alle definitive soppressioni, sia alle (benché in riduzione) riconfigurazioni; inoltre, senza tali correttivi, analoga aporia, si sarebbe presentata nel caso di medesime tipologie di intervento su Corpi d'Armata ovvero su Comandi di minimo livello ordinativo. Procedere nei termini appena sopra descritti avrebbe significato calcolare una percentuale "*meramente numerica*" **certamente non significativa** ai fini della indicazione della **effettiva contrazione strutturale complessiva conseguita**.

Più nello specifico, dunque, al fine di ottenere una valutazione ponderale di ciascun provvedimento previsto su ciascuno specifico ente incluso nel programma di riordino strutturale, si è proceduto alla previa applicazione *sequenziale e standardizzata* degli appositi coefficienti di pesatura di seguito illustrati:

- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti alla tipologia di provvedimento (Kt): uguali a "1", per i provvedimenti di **soppressione** e a "**0,1**" per quelli di **riconfigurazione** (ove il valore **0,1** scaturisce dal valor medio di contrazione organica che la riconfigurazione in riduzione, di massima, produce);
- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti ai livelli ordinativi del comando, ente o struttura oggetto di intervento (Kg): uguali a:
 - "**0,5**" – per Comandi/Enti retti fino al grado di Maresciallo;
 - "**0,6**" - per Comandi/Enti retti fino al grado di Tenente o grado corrispondente;
 - "**0,7**" - per Comandi/Enti retti da Capitano o grado corrispondente;
 - "**0,8**" - per Comandi/Enti retti da Maggiore o grado corrispondente;

- “0,9”- per Comandi/Enti retti da Tenente Colonnello o grado corrispondente;
- “1” - per Comandi/Enti retti da Colonnello o grado corrispondente;
- “1,2” - per Comandi/Enti retti da Generale di Brigata o grado corrispondente;
- “1,4” - per Comandi/Enti retti da Generale di Divisione o grado corrispondente;
- “1,5” - per Comandi/Enti retti da Generale di Corpo di Armata o grado corrispondente.

I predetti coefficienti sono incentrati sul valore numerico di riferimento neutro “1”, assegnato all’ente medio retto da Colonnello, quale grado di livello dirigenziale non generale militare, dal quale conseguono tutti gli altri coefficienti in decremento in corrispondenza di gradi minori, ovvero, in incremento, per quelli più alti, fino a quello apicale di Generale di Corpo d’Armata;

- **Coefficienti eventuali riferiti ai profili infrastrutturali (Ke): uguali a “1”**, quando al provvedimento è connesso anche il rilascio dell’intero sedime e a “0,5”, quando, invece, al provvedimento è connesso il solo rilascio di immobili, mantenendo comunque la presenza sul sedime. L’uso di tali coefficienti aggiuntivi intende fornire il riscontro, che ove presente risulta significativo, delle eventuali minori esigenze di spesa derivanti dall’abbandono di infrastrutture ovvero dalla connessa rimodulazione in riduzione delle spese di gestione.

Stabiliti i sopra menzionati oggettivi e uniformemente applicati parametri di pesatura, il valore ponderale specifico (Vps) attribuito a ciascun provvedimento ordinativo di soppressione o di riconfigurazione facente parte del programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare è dato dalla formula:

$$Vps = (Kt \times Kg) + Ke;$$

ove :

- il (Kt) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito alla **tipologia di provvedimento**;
- il (Kg) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito al **livello ordinativo della struttura oggetto del provvedimento**;
- il (Ke) è il coefficiente eventuale riferito all’eventuale **rilascio di immobili o di interi sedimi**.

Sulla base della sopra indicata formula, per ciascuno dei 368 complessivi interventi previsti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, è stato calcolato il Vps , di modo che la sommatoria dei Vps così ricavati, esprime il **valore ponderale totale (Vpt)** dell’intero programma di riordino, pari a 233,27, che, in definitiva, esprime il **peso ponderale complessivo degli interventi di riorganizzazione** (soppressioni e riconfigurazioni) **previsti dall’intero programma di revisione in senso riduttivo delle strutture delle Forze armate**, relazionato all’assetto strutturale complessivo rappresentato dal totale di **740 elementi di organizzazione** di Esercito Marina e Aeronautica disseminati sul territorio nazionale.

In buona sostanza, è come dire che, in termini numerici, per il calcolo della percentuale di contrazione complessiva (reale), in luogo del valore meramente numerico e non significativo di 368, uguale al semplice numero dei provvedimenti di riorganizzazione previsti dal programma, si può e si deve utilizzare quello di 233,27, invece, effettivamente indicativo dell'impatto del programma sulla struttura complessiva, tenute presenti le correzioni apportate mediante l'applicazione dei coefficienti sopra descritti.

Rapportando, dunque, in termini percentuali, il Valore ponderale totale (*Vpt*) così ottenuto, cioè 233,27, al numero totale dei comandi, enti e strutture organizzative di cui si compongono complessivamente le Forze armate (740), si ottiene la **effettiva percentuale di contrazione complessiva** determinata all'esito dell'attuazione del programma stesso.

L'applicazione del sopra descritto calcolo, secondo la logica e i parametri menzionati, è sintetizzata nella di seguito riportata **Tabella C**, arricchita dalle numerose ulteriori informazioni riportate dalle relative note.

Tabella C

	ESERCITO		AERONAUTICA		VALORI COMPLESSIVI	
	N.	SOMMA DEI <i>Vps</i> attribuiti a ciascun provvedimento	N.	SOMMA DEI <i>Vps</i> attribuiti a ciascun provvedimento	TOTALE COMANDI ENTI	(<i>Vpt</i>) VALORE PONDERALE COMPLESSIVO PROVVEDIMENTI
N° E.D.O. NON RIORDINATI	137	0	184	0	382	0
N° E.D.O. SOPPRESSI	85	106,2	73	66,1	166 ¹	184,9 ²
N° E.D.O. RICONFIGURATI	120	16,67	40	12,47	192	48,37 ³
						233,27

PERCENTUALE DI CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA = (233,27 : 740 X 100)

31,52%

(1) Il numero complessivo dei provvedimenti di soppressione (166) necessariamente coincide con il numero degli E.D.O. (elementi di organizzazione) soppressi. La medesima affermazione, tuttavia, non è vera con riferimento ai provvedimenti di riconfigurazione che sono in numero superiore rispetto agli EDO che ne sono oggetto: 202 contro 192. Ciò, in quanto vi sono casi (appresso evidenziati) in cui intervengono più provvedimenti ordinativi, anche di tipologia differente, su uno stesso Comando/Ente in tempi diversi. In particolare: l' EI è interessato da 122 provvedimenti ordinativi su 120 comandi riorganizzati. Ciò, poiché il rgt. "a cavallo" è interessato da 2 diversi provvedimenti nel 2013 (+1) e il CME Abruzzo da 2 provvedimenti, nel 2013 e nel 2018 (+1), per un **totale di (+ 2)**; la MM è interessata da 39 provvedimenti su 32 comandi riorganizzati. Ciò, poiché, la Brigata San Marco/COMFORSBARC è interessata da 3 provvedimenti di cui 2 nel 2013 ed 1 nel 2015 (+ 2); il COMAR/MARIBASE Brindisi è interessato da 1 provvedimento di riorganizzazione nel 2013 per poi essere successivamente soppresso e quindi conteggiato come comando soppresso (+1); lo Stato maggiore della Marina, è interessato da 5 provvedimenti in date diverse nel 2013 (+4), per un **totale di (+7)**. L'AM è interessata da 41 provvedimenti su 40 comandi riorganizzati, poiché lo Stato maggiore dell'aeronautica è interessato da provvedimenti, uno nel 2013 e uno nel 2015, per un **totale di (+1)**. La somma dei totali di Forza armata da conto dei 10 provvedimenti in più rispetto i comandi riorganizzati (2 EI+7MM+1AM).

(2) Considerando che la soppressione assume valore unitario, la differenza che sussiste tra il *Vpt* dei provvedimenti soppressivi ed il numero degli E.D.O. soppressi, è dovuta sostanzialmente al fatto che alcune soppressioni sono anche accompagnate dal rilascio di sedimi e immobili. In particolare: 53 provvedimenti soppressivi su 166 prevedono il rilascio di 47 sedimi e 598 immobili; Per completezza di informazione, il coefficiente moltiplicativo connesso al livello ordinativo (*Kg*) apporta un incremento ponderale marginale del *Vpt*.

(3) Con riferimento alle riorganizzazioni, invece, su 192 enti riorganizzati, per 22 di essi si prevede il rilascio di sedimi e immobili per un totale di 45 sedimi e 336 immobili.

Affrontati i profili argomentativi afferenti al conseguimento quantitativo della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento all'esito dell'attuazione del programma di riordino in riduzione delle strutture dello strumento, come già più diffusamente evidenziato in relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega (n. 244 del 2012), è volto a disciplinare la revisione, in senso riduttivo dello strumento militare, sotto il profilo **non** della diminuzione degli organici del personale militare e civile, a cui è espressamente dedicato altro provvedimento attuativo della medesima delega, **ma della riduzione dell'assetto strutturale ed organizzativo dello strumento**. Lo scopo, è bene ribadirlo, è quello di **concorrere**, attraverso tale importante aspetto, **a realizzare un sistema di difesa efficace e sostenibile**, uniformato **alla tendenziale stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese**.

Ciò si concretizza nell'obiettivo di disporre di uno strumento militare bilanciato in grado di assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capacità operative proiettabili, interoperabili, integrabili e tecnologicamente compatibili con quelle dei principali alleati/*partners*, e che, allo stesso tempo, risulti **sostenibile, alla luce delle risorse finanziarie auspicabilmente stabili**.

In tal senso, attraverso il presente provvedimento, vengono attuati i principi e i criteri direttivi definiti, in particolare, dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*) e 4, della legge di delega n. 244 del 2012.

In sostanza, **la citata revisione in senso riduttivo** di Comandi enti e strutture di cui si costituisce lo strumento militare, **non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, prevede, attraverso la soppressione e riconfigurazione di enti operativi, logistici, formativi, territoriali, e periferici, **la razionalizzazione dello strumento** militare nazionale in modo da consentire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% (Vds *supra*).

Di seguito si procederà alla **valutazione** e, per quanto dimostrabile, alla **quantificazione** nella forma della **stima programmatica**, dei risvolti economici, in termini di **minori esigenze di spesa**, derivanti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, recato dagli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater* del decreto legislativo di cui trattasi, tenendo presente la diversa tipologia degli interventi ordinativi considerati e imposti dal programma stesso, e quindi la loro connessa diversa incidenza, a seconda che si tratti di soppressioni ovvero riconfigurazioni di Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate.

La metodologia seguita per la citata **quantificazione programmatica**, riferita non solo all'esito dell'intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui esso si articola (Cfr., Tabelle B e, in particolare, D), ferma restando, pertanto, la **necessità** delle previste verifiche a

consuntivo, si basa sull'utilizzo, quale parametro di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale; parametro, quest'ultimo, individuato in ragione di risultanze oggettive fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei costi totali di gestione delle Forze Armate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale.

I valori totali delle **minori esigenze di spesa** risultanti all'esito del programma, e quelli parziali, riferiti a ciascuna annualità in cui esso si sviluppa, scontano non solo le ipotesi poste a base del modello di calcolo teorico, ma anche una serie di variabili esogene non preventivamente certificabili né con riferimento all'*an*, né con riferimento al *quando*, né, talvolta, con riferimento al *quantum*. Per tali ragioni, l'allocazione temporale dell'abbattimento dei costi di funzionamento delle strutture oggetto di soppressione o riconfigurazione, oltre che dal dato certo consistente nella tipologia di provvedimento ordinativo previsto ed attuato, dipende anche direttamente, ovvero indirettamente, tanto dal concreto esito delle attività di riconfigurazione interna della struttura stessa, quanto da fattori variabili, esogeni alla Difesa.

In caso di **soppressione**, infatti, i costi di struttura, come evidenziato nella **Tabella D**, colonna C, si considerano abbattuti del 100%, cioè azzerati, solamente all'atto della cessione ad altri soggetti pubblici o privati, ovvero della riconsegna dell'infrastruttura *all'Agenzia del Demanio* nel rispetto delle procedure di legge all'uopo vigenti. Tale atto di "cessione dell'infrastruttura", costituisce, dal punto di vista della temporizzazione degli effetti finanziari, un **obiettivo programmatico**, tenute presenti le molteplici, possibili destinazioni di immobili e sedimi demaniali, e, principalmente, la complessità delle procedure ad esse connesse. Infatti i procedimenti di dismissione o di valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa risultano condizionati da molteplici fattori quali: l'attuale limitata domanda del mercato immobiliare, le caratteristiche architettoniche spesso rilevanti ai fini della necessità dei pareri delle Soprintendenze, l'attribuzione agli Enti territoriali delle potestà connesse alla determinazione della nuova destinazione urbanistica delle aree e degli immobili di cui trattasi, le limitate risorse finanziarie disponibili per effettuare e dare corso ai piani di caratterizzazione e alle bonifiche ove necessarie, etc.

In caso di **riorganizzazione**, invece, il processo di riconfigurazione delle strutture comporta l'allocazione di costi aggiuntivi, in tutti i casi nei quali alla chiusura del Comando o ente, non segua anche e contestualmente la soppressione, ovvero rimodulazione delle relative attribuzioni. Tali costi di trasformazione, riconfigurazione ovvero di adeguamento delle infrastrutture, sono stati stimati sempre in relazione al maggior fabbisogno indotto dalla movimentazione del personale, oltre che

dalla riqualificazione e adeguamento delle strutture, qualora non dismesse e individuate per lo svolgimento delle attribuzioni non soppresse.

A riguardo risulta pressoché **accertata** l'invarianza di spesa con riferimento al **reimpiego del personale civile**, derivante dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 della legge n. 836 del 1973 relativamente alla corresponsione della sola *indennità di prima sistemazione*, così come modificate dal comma 44, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Infatti, relativamente ai **provvedimenti di riordino dell'Esercito di prevista attuazione nel 2013 - 2014**, peraltro già tutti partecipati alle OO.SS., per i **150** dipendenti civili coinvolti non si ravvisano casi di trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per soli 2 (due) Assistenti di Amministrazione in servizio a Gorizia è stato necessario richiedere il reimpiego non più presso enti dell'Esercito, ma in ambito interforze, onde **evitare** l'altrimenti certo trasferimento oltre i 30 km.

Con riferimento ai provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni) di interesse della Marina militare per le annualità 2013 – 2014, le unità di personale civile coinvolto nel processo riorganizzativo sono pari a **1851**, delle quali **nessuna** verrà reimpiegata attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

Con riferimento, invece, all'aeronautica, il personale civile coinvolto nei provvedimenti ordinativi degli anni 2013 e 2014, ammonta a **338** unità, delle quali, al momento, soltanto 6, sarebbero interessate da reimpiego attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per queste ultime saranno trovate soluzioni alternative di reimpiego (connesse al loro trasferimento presso strutture interforze ovvero di altra Forza armata presenti nel medesimo comprensorio territoriale) volte ad evitare il trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

La sotto riportata **Tabella D**, tenute presenti le considerazioni sopra esposte, sintetizza il quadro delle minori esigenze di spesa, considerando: in **colonna A**, il *decalage* annuo previsto per il personale; in **colonna B**, sulla base del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale, le minori esigenze di costi di gestione stimati per singolo anno di esplicazione del processo; in **colonna C** sono indicate le minori esigenze di spesa legate **all'abbattimento dei costi di sede** conseguenti alle **cessioni** delle infrastrutture, calcolati in ragione del **costo medio annuale**. Il totale delle minori esigenze di spesa allocate per anno sono evidenziate nella **colonna D**, che somma i valori quantificati per ciascun anno nelle colonne **B e C**.

Alla **colonna E** vengono indicati i **costi complessivi indotti per trasferimento e rilocalizzazione delle strutture ed attività** stimati sulla scorta di una programmazione mirata degli interventi **tale da non implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio a legislazione vigente**, e, quindi in definitiva, tale da consentire il tendenziale **rispetto della clausola di invarianza lungo l'intero percorso**. Dunque i valori riportati in colonna E, considerano, realisticamente, la distribuzione per anno dei costi di riconfigurazione e rilocalizzazione, anche **tenendo presente i livelli di riduzione delle esigenze di spesa annualmente profferiti dallo sviluppo del processo di revisione e ristrutturazione dello strumento**. I citati costi di cui è data evidenza in **colonna E**, sottratti ai **totali annui delle minori esigenze di spesa** indicati in colonna D, recano evidenza, in colonna F, dei **minori oneri netti per anno**.

TABELLA D

Anno	Decalage Pers. militare civile	Minori costi di gestione (Costo medio per unità di personale)	Minori costi di sede connessi alla cessione infrastruttura (costo medio annuale)	Totali minori esigenze settoriali di spesa	Costi indotti di trasferimento e rilocalizzazione di personale strutture e attività	Minori esigenze settoriali di spesa annue nette	Conto cumulativo delle risorse indirizzate ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c) della Delega
	A	B	C	D= (B+C)	E	F= (D-E)	G
2014	1400	€ 3.284.400,00	€ 9.686.743,00	€ 12.971.143,00	€ 12.800.000,00	€ 171.143,00	€ 171.143,00
2015	695	€ 1.630.470,00	€ 1.326.951,00	€ 2.957.421,00	€ 2.800.000,00	€ 157.421,00	€ 328.564,00
2016	1908	€ 4.476.168,00	€ 1.326.951,00	€ 5.803.119,00	€ 5.600.000,00	€ 203.119,00	€ 531.683,00
2017	2572	€ 6.033.912,00	€ -	€ 6.033.912,00	€ 6.000.000,00	€ 33.912,00	€ 565.595,00
2018	2314	€ 5.428.644,00	€ 2.653.902,00	€ 8.082.546,00	€ 8.000.000,00	€ 82.546,00	€ 648.141,00
2019	3075	€ 7.213.950,00	€ 398.085,00	€ 7.612.035,00	€ 7.600.000,00	€ 12.035,00	€ 660.176,00
2020	3022	€ 7.089.612,00	€ -	€ 7.086.612,00	€ 6.800.000,00	€ 289.612,00	€ 949.788,00
2021	3127	€ 7.335.942,00	€ -	€ 7.335.942,00	€ 7.200.000,00	€ 135.942,00	€ 1.085.730,00
2022	3372	€ 7.910.712,00	€ -	€ 7.910.712,00	€ 7.600.000,00	€ 310.712,00	€ 1.396.442,00
2023	3421	€ 8.025.666,00	€ -	€ 8.025.666,00	€ 8.000.000,00	€ 25.666,00	€ 1.422.108,00
2024	4186	€ 9.820.356,00	€ 6.634.755,00	€ 16.455.111,00	€ 8.400.000,00	€ 8.055.111,00	€ 9.477.220,00
2025	2662	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ 15.722.272,00

Infine, nella **colonna G**, cumulativa, è data evidenza dei probabili minori oneri, aventi connotazione meramente **programmatico-previsionale** tenuto anche presente che gli **effetti finanziari reali delle sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere rilevati nell'effettivo ammontare annuo soltanto a consuntivo e a valle della concreta rilocalizzazione delle funzioni espletate dai sopprimendi ovvero riconfigurandi Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate nel senso indicato dal programma di revisione**.

Le disponibilità così ricavate, a mente del quadro delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge di delega, saranno destinate a contribuire all'auspicato riequilibrio dei principali settori di spesa (50% personale, 25% esercizio, 25% investimento) quale **condizione indispensabile** per concorrere a garantire l'efficienza e l'operatività dello strumento militare nel suo complesso, rinnovato e razionalizzato. In definitiva si può parlare di un processo virtuoso attraverso il quale l'ottimizzazione dei costi di gestione genera quantità di risorse necessarie alla prosecuzione del processo di revisione dello strumento militare, per conseguire gradualmente la razionalizzazione dello stesso, la sostenibilità e, in definitiva, l'efficienza dello stesso.

Con riferimento agli interventi operati sul riordino in riduzione della Sanità militare, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - avanzata nel corso dei tavoli tecnici che hanno formalmente presieduto, tra l'altro, anche all'analisi congiunta delle osservazioni formulate sui testi, la presente relazione tecnica è stata integrata con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettere f) e g) dello schema di decreto legislativo, che, rispettivamente, introducono il comma 01 all'articolo 194 e gli articoli 195-bis e 195-ter nel Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo si ribadisce quanto già più diffusamente affermato in relazione illustrativa (Cfr., il paragrafo 4.8 alle pagine da 36 a 39), con riferimento al rispetto della clausola di invarianza della spesa che ha presieduto all'introduzione delle citate disposizioni.

In particolare:

- **con l'introduzione del comma 01, all'articolo 194, si prevede la presenza di una o più (non più di due) Commissioni per l'intero territorio nazionale, con ciò riproducendo nella norma, la riduzione del cinquanta per cento del numero delle Commissioni medesime. Infatti, relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di una commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, se originariamente, erano previste quattro commissioni, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari, oggi ne operano soltanto due a Milano e Roma. Ne discende, pertanto, che la disposizione in esame, non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione, tale da generare effetti peggiorativi sulla finanza pubblica. Tale ultima affermazione, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avanzata nel corso dei citati tavoli tecnici, è stata anche espressamente consacrata nel testo attraverso l'inserimento nello stesso comma 01, dell'articolo 194, della clausola di salvaguardia per**

cui la costituzione delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, può avvenire solo senza recare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera g), intervengono, invece, inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-*bis* e 195-*ter*, in materia di **Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare e di Commissione sanitaria d'appello**. Tali disposizioni **non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, essendo dirette:

- **esclusivamente a ri-denominare gli attualmente esistenti** Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in *Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare*, definendone, peraltro, in modo più puntuale i compiti;
- a porre rimedio alla parziale carenza di disciplina, relativa ad un organo **da sempre esistente** ed operante (la Commissione sanitaria d'appello, appunto), che si è venuta a determinare allorché il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina **anche in termini istitutivi** di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare, senza che ad essa abrogazione fosse conseguita una completa e puntuale opera di riassetto. A riprova di ciò, basti constatare che gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono alle funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera a), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Inoltre, si riscontra l'ulteriore anomalia per la quale a fronte delle citate abrogazioni delle **disposizioni istitutive** dei citati organi sanitari e del loro contestuale mancato riassetto nel COM, permane a tutt'oggi l'attribuzione di competenze in capo ad essi in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, **anche da parte di disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare** (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. a); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583,

comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

A fronte di quanto sopra appare chiaro che le disposizioni introdotte valgono soltanto ad indicare a livello normativo la loro esistenza che, sul piano sostanziale e formale in relazione alle attribuite competenze, non è mai venuta meno.